CAMERA DEI DEPUTATI N. **2921**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MARINO

Disposizioni concernenti la copertura delle piante organiche delle amministrazioni dei comuni in stato di dissesto finanziario

Presentata il 7 maggio 2026

Onorevoli Colleghe e Colleghi ! — La stesura di una disposizione normativa dedicata ai comuni in stato di dissesto finanziario richiede un delicato bilanciamento tra l'autonomia amministrativa riconosciuta agli stessi, finalizzata a garantire i servizi ai cittadini, e il rigore contabile imposto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La presente proposta di legge nasce quindi dall'esigenza di rendere più efficiente l'erogazione dei servizi essenziali alla comunità e al suo territorio da parte degli enti locali in stato di dissesto.

In particolare, si prevede un *iter* rapido per la copertura dei fabbisogni di personale evitando tuttavia organici con dipendenti in soprannumero, con l'obiettivo di agevolare il mantenimento dei livelli di efficacia ed efficienza operativa che un ente comunale, pur in condizioni di dissesto, deve garantire al fine di evitare qualsiasi riduzione dell'erogazione dei servizi essenziali.

A causa delle particolari condizioni in cui versano i comuni in stato di dissesto, aggravate dalla frequente carenza di un numero sufficiente di figure professionali adeguate, diventa infatti estremamente difficile garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

La presente proposta di legge è volta quindi a fornire uno strumento che consenta agli enti comunali, sotto la sorveglianza degli organi preposti, di coprire le carenze del proprio organico nelle more della definizione e realizzazione del piano di riequilibrio. A tale fine si prevede l'attivazione di un procedimento da concludere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Questo processo si attua in tre fasi: la prima prevede il miglior utilizzo delle risorse interne, mediante la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale in

rapporti a tempo pieno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; la seconda prevede una procedura di mobilità tra enti locali, da attuare entro i trenta giorni successivi alla conclusione della prima fase; qualora poi, dopo l'espletamento delle prime due fasi, permangano carenze in organico, è previsto lo svolgimento di concorsi pubblici, da concludere entro ulteriori centoventi giorni.

Secondo la normativa attualmente vigente, un comune in dissesto finanziario è soggetto a vincoli rigidissimi in materia di assunzione di personale. Ne consegue che, per assicurare la piena efficacia della legge, occorrerà prevedere ulteriori interventi normativi volti a disciplinare i seguenti aspetti:

a) il rapporto tra dipendenti e popolazione: è necessario superare i vincoli derivanti dalla rigida applicazione del parametro costituito dal rapporto medio nazionale tra i dipendenti comunali e la popolazione del relativo comune, che spesso non tiene conto delle specifiche caratteristiche dell'ente locale (è il caso, ad esempio, dei comuni ad alta vocazione turistica o dotati di territori molto vasti);

b) la sostenibilità finanziaria: occorre prevedere che i nuovi assunti siano destinati prioritariamente agli uffici tributari e a quelli competenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di generare le risorse necessarie a garantire la sostenibilità finanziaria di tali assunzioni;

c) il supporto centrale: senza un contributo statale, il comune in dissesto non disporrà mai della liquidità necessaria per bandire un concorso, restando così intrappolato in un circolo vizioso che ne compromette la capacità operativa;

d) il superamento della previsione normativa contenuta nell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ancora le assunzioni al rispetto di un rigido rapporto percentuale tra le entrate dell'ente locale e la spesa per il personale, anziché al reintegro stabile e costante nel tempo delle unità di personale cessate dal servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge mira a garantire il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi erogati e la continuità amministrativa dei comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni in stato di dissesto finanziario che dimostrino una carenza di personale tale da pregiudicare l'assolvimento delle proprie funzioni fondamentali.

Art. 2.

(Deroga ai vincoli assunzionali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni in stato di dissesto finanziario sono autorizzati a coprire i posti vacanti in organico secondo le modalità di cui all'articolo 3 della presente legge, fermo restando il rispetto dei valori soglia previsti per la fascia demografica di appartenenza ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 3.

(Procedure semplificate e risorse)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il completamento della pianta organica del comune interessato si attua, previo avviso pubblico, mediante la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di ruolo dell'ente da tempo parziale a tempo pieno, o, laddove alla conclusione della predetta

procedura persistano vacanze, mediante una procedura di mobilità del personale tra enti locali o, laddove alla conclusione di entrambe le predette procedure persistano vacanze, mediante l'espletamento di un concorso pubblico. Gli avvisi per la trasformazione del rapporto di lavoro e della procedura di mobilità nonché il bando di concorso pubblico indicati nel precedente periodo devono indicare i profili professionali richiesti dal comune.

2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili in materia, il comune procedente, previo avviso pubblico e su domanda dei dipendenti interessati, completa la procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di cui al comma 1 nei limiti dei posti vacanti in organico ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili in materia, la procedura di mobilità del personale tra enti locali deve compiersi mediante una valutazione selettiva per titoli dei dipendenti che hanno presentato domanda e deve concludersi entro i trenta giorni successivi al completamento della procedura di cui al comma 2.

4. Ove, nonostante l'espletamento dei procedimenti previsti dai commi 2 e 3, permangano carenze nella pianta organica del comune interessato, quest'ultimo è autorizzato a bandire un concorso pubblico, da concludere entro i centoventi giorni successivi al completamento della procedura di cui al comma 3.

5. Ove, in esito all'espletamento dei procedimenti di cui ai commi 2, 3 e 4, permangano carenze nella pianta organica del comune interessato, questo, nelle more dello svolgimento di una seconda fase concorsuale successiva a quella di cui al medesimo comma 4, è autorizzato a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione dei profili professionali tecnici e contabili indispensabili allo svolgimento delle proprie funzioni.

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il « Fondo per la funzionalità dei comuni in stato di dissesto », con una dotazione annua utile al cofinanziamento degli oneri relativi alla stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5.

Art. 4.

(Monitoraggio e sanzioni)

1. La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, valuta con cadenza semestrale l'impatto delle nuove assunzioni di cui all'articolo 3 della presente legge sul bilancio dei comuni interessati.

2. Nel caso in cui le nuove assunzioni non determinino un miglioramento dell'efficienza amministrativa ovvero un incremento delle entrate del comune, anche con riferimento alle attività di contrasto dell'evasione fiscale, la facoltà assunzionale di cui all'articolo 3, comma 5, è sospesa, con provvedimento della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo, per la durata dell'esercizio finanziario successivo alla data di emanazione del medesimo provvedimento.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0195560